

Legge e Prassi | Legge nazionale

Preambolo

Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 1 Saldo netto

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 2-4 Previdenza

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

2. Nell'allegato 2 sono indicati:

a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2011;

b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2011 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della

lettera a).

3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.

4. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati:

a) i maggiori oneri, per gli anni 2009 e 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2009, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 5 Edilizia sanitaria

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

[5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, è destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.]

(1)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 12, comma 11-octies, D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 6-7 Trasporto pubblico

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

[6. L'erogazione delle risorse disponibili previste dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica, entro il primo semestre dell'anno 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, della previsione, nei contratti di servizio, di misure di efficientamento e di razionalizzazione. Le risorse previste dal comma 1 del medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni di euro, sono ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata "Conferenza unificata", quali contributi per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario. Fermi restando i criteri generali di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, tale ripartizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, dei seguenti criteri:

- a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;
- b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;
- c) razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una più efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti, in rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;
- d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.](1)

7. I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 6, alinea, secondo periodo, e sulla base dei criteri previsti nelle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma.

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 30, comma 2, D.L. 06.12.2011, n. 201 con decorrenza dal 06.12.2011.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 8-13 Frequenze

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 6 luglio 2011

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 790-862 MHz, dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivala di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse. Il Ministero dello sviluppo economico può sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma. (2)

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2011, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale, di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti. (3)

10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d'uso.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.

12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d'uso.

13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Eventuali maggiori entrate rispetto all'importo di 3.150 milioni di euro sono riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. (1)

13-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria. (3)

13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità gestionale, per effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte, nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi accantonamenti. Tali variazioni possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la possibilità di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per disaccantonare spese correnti. (3)

(1) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.L. 31.03.2011, n. 34 con decorrenza dal 31.03.2011, poi dall'art. 25, D.L. 06.07.2011, n. 98 (G.U. 06.07.2011, n. 155), con decorrenza dal 06.07.2011 è stato da ultimo così modificato dall'art. 33, comma 7, L. 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilità) con decorrenza dal 14.11.2011. Si riporta di seguito il testo previgente:

"13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse

destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per le finalità di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro ivi previsto.".

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 24, D.L. 06.07.2011, n. 98 (G.U. 06.07.2011, n. 155), con decorrenza dal 06.07.2011. Si riporta di seguito il testo previgente:

"8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico può sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma".

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 25, D.L. 06.07.2011, n. 98 (G.U. 06.07.2011, n. 155), con decorrenza dal 06.07.2011. Si riporta di seguito il testo previgente:

"9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico".

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 25, D.L. 06.07.2011, n. 98 (G.U. 06.07.2011, n. 155), con decorrenza dal 06.07.2011.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 14 Fondo Ispe

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

14. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è

ridotta di 1.752 milioni di euro per l'anno 2011, di 225 milioni di euro per l'anno 2012 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 15-16 Leasing immobiliare

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

15. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto di locazione finanziaria (leasing) applicato al settore immobiliare e di garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo stesso, sono disposte le seguenti modificazioni:

a) al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:

1) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto";

2) nella nota all'articolo 1 della tariffa, parte II, dopo le parole: "credito al consumo," sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,";

b) all'articolo 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria";

c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

1) il comma 10-ter è sostituito dal seguente:

"10-ter. Per le vulture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà";

2) dopo il comma 10-ter è inserito il seguente:

"10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa";

3) il comma 10-sexies è abrogato.

16. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per tutti i contratti di

locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011. La misura del tributo è definita applicando all'importo, determinato secondo le modalità previste dal comma 10-sexies dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 17-22 Accertamenti e sanzioni

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

17. Al fine di migliorare le attività di controllo fiscale indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al comma 1 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: "tenendo anche conto" sono inserite le seguenti: "di specifiche analisi del rischio di evasione e"; al comma 1 dell'articolo 41-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, le parole: "dagli accessi, ispezioni e verifiche" sono sostituite dalle seguenti: "dalle attività istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),"; al quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "dagli accessi, ispezioni e verifiche" sono sostituite dalle seguenti: "dalle attività istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4),".

18. A decorrere dal 1° febbraio 2011 al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 5, le parole: "un quarto" sono sostituite dalle seguenti: "un terzo";
- b) all'articolo 3, comma 3, le parole: "un quarto" sono sostituite dalle seguenti: "un terzo";
- c) all'articolo 15, comma 1, le parole: "un quarto", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "un terzo".

19. A decorrere dal 1° febbraio 2011, al comma 6 dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: "di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "del 40 per cento" e le parole: "ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "al 40 per cento".

20. A decorrere dal 1° febbraio 2011, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: "un dodicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo"; alla lettera b), le parole: "un decimo" sono sostituite dalle seguenti: "un ottavo"; alla lettera c), le parole: "un dodicesimo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "un decimo";
- b) all'articolo 16, comma 3, le parole: "un quarto", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "un terzo";
- c) all'articolo 17, comma 2, le parole: "un quarto", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "un terzo".

21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1° febbraio 2011. Le

disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 23 Federalismo

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

23. Al fine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale:

a) la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, predispone altresì le metodologie ed elabora i dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società realizza, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate in condizioni di parità, prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalità, anche in vista dell'attuazione del federalismo fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;

b) al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: "organizza le relative attività strumentali" sono aggiunte le seguenti: "e provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni". Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "dello 0,8 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per mille".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 24 Università

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

24. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 25 Ricerca

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

[25. Al fine di finanziare la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente comma e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo]. (1)

(1) Il presente comma è stato prima soppresso dall'art. 1, D.L. 13.05.2011, n. 70 (G.U. 13.05.2011, n. 110), con decorrenza dal 14.05.2011. Successivamente l'allegato alla legge di conversione L.12.07.2011, n. 106 (G.U. 12.07.2011, n. 160), con decorrenza dal 13.07.2011, ha modificato il suddetto art.1 disponendo la sostituzione della parola "soppresso con "abrogato".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 26 Diritto allo studio

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

26. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 27-28 Missioni

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

27. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2011 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 750 milioni di

euro per l'anno 2011.

28. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 30 giugno 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 29 Fondo occupazioni e trasporti

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011. Avendo riguardo alle concrete modalità con le quali le singole regioni, in conformità a quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con l'accordo tra lo Stato e le regioni del 12 febbraio 2009 e con l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'8 aprile 2009, concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al comma 30, una quota delle risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole regioni interessate, può essere attribuita alle regioni stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 30-31 Ammortizzatori in deroga

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

30. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel

caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

31. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: "2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "2009-2011" e, al comma 7, le parole: "per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010 e 2011".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 32-36 Proroghe lavoro e apprendistato

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

32. E' prorogata, per l'anno 2011, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2011, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 è prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: "per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010 e 2011".

33. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2011 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: "per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010 e 2011". L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per l'anno 2011 con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per il medesimo anno 2010.

34. Gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.

35. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "100

milioni di euro per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011".

36. All'articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: "il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 37 Decorrenze

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

37. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera a), le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 38 Fondo sociale

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

38. Per l'anno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 200 milioni di euro.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 39 Contributi

39. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti dal presente comma concorrono i risparmi di cui all'articolo 12, comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 40 Esigenze indifferibili

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

40. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, è destinata una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 41 Piccola proprietà contadina

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

41. Al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, le parole: "e fino al 31 dicembre 2010" sono soppresse.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 42 Bonus aggregazione studi professionali

42. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2009".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 43-46 Fondo Ispe e agevolazioni in agricoltura

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 21 dicembre 2010

43. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quinquies le parole: "al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono sostituite dalle seguenti: "al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,";

b) al comma 2-undecies, le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "81 milioni" e le parole: "nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 48 milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

44. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 42 del presente articolo, che sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

45. A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.

46. Le disposizioni di cui ai commi da 42 al presente comma entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 47 Sgravi fiscali

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

47. In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011". Per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2010. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziare a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: "Nell'anno 2009 e nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2009, 2010 e 2011". Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2010.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 48 Riqualificazione energetica

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 12 agosto 2012

48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (1) (2)

(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 4, comma 4, D.L. 06.12.2011, n. 201 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 28.12.2011, e poi dall'art. 11, comma 2, D.L. 22.06.2012, n. 83, come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134 (G.U. 11.08.2012, n. 187, S.O. n. 171) con decorrenza dal 12.08.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:

"48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

(2) Ai sensi dell'art. 14, D.L. 04.06.2013, n. 63 le disposizioni di cui al presente comma, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, con l'esclusione delle spese ivi previste. La medesima detrazione si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014, per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 -bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La detrazione spettante ai sensi dell'art. 14, D.L. 04.06.2013, n. 63 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 49-50 Fondo sanitario e deficit

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

49. Ai sensi dell'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011.

50. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 51 Debiti sanità

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 11 novembre 2012

51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al fine di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche ai sensi dell'articolo 112 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2013. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, ancorché

effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesoreri di renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, per garantire l'espletamento delle finalità indicate nel primo periodo. (1) (2)

(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 17, comma 4, D.L. 06.07.2011, n.98 con decorrenza dal 06.07.2011 e poi dall'art. 6-bis D.L. 13.09.2012, n. 158 con decorrenza dal 14.09.2012, così come modificato dalla legge di conversione L. 08.11.2012, n. 189 con decorrenza dal 11.11.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:

"51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al fine di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2012. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2012 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesoreri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.".

(2) E' costituzionalmente illegittimo il presente comma (C. Cost. 12.07.2013, n. 186), sia nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 17, comma 4, lettera e), del DL 06 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L 15.07.2011, n. 111, sia nel testo, attualmente vigente, risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 6-bis, comma 2, lett. a) e b), del DL 13.09.2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L 08.11.2012, n. 189.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 52 Turn over

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

52. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 1

Comma 53 Fondo strategico per il paese

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

53. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è ridotta di 242 milioni di euro per l'anno 2011.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 54 Carichi di famiglia

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

54. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "2009, 2010 e 2011";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 55-56 Editoria

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

55. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "limitatamente alle minoranze linguistiche" sono soppresse e dopo le parole: "legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,";

b) alla lettera d), le parole: "dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché" sono soppresse.

56. Le disposizioni di cui al comma 55 si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2011, procedendo, ove necessario, alla rideterminazione di contributi, riducendoli proporzionalmente in relazione al predetto limite di spesa.

Articolo 1

Comma 57 Ricerca aerospaziale

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

57. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica, le risorse disponibili in bilancio dall'anno 2011 per contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono ridestinate fino a un massimo di 400 milioni di euro per gli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.

Articolo 1

Comma 58 Editoria

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

58. In considerazione dei tempi necessari per l'adozione della disciplina attuativa dettata dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in attesa della definizione della disciplina di settore ivi prevista, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di sostegno all'editoria.

Abrogato

Articolo 1

Commi 59-60 Fondo pagamenti

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011 al 11 ottobre 2012

[59. Per accelerare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011, per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.] (1)

[60. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto, stabilendo modalità e criteri per il riparto del fondo di cui al comma 59 fra gli enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al medesimo fondo.] (1)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 4, D.L. 10.10.2012, n. 174 con decorrenza dal 11.10.2012.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 61 Tv e radio

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

61. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, nonché di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 62-63 Linea ferroviaria Torino/Lione

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

62. Fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo di quello ratificato ai sensi della legge 27 settembre 2002, n. 228, la società Rete ferroviaria italiana Spa è autorizzata a destinare l'importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel contratto di programma 2007-2011, e successivi aggiornamenti, per far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazionale.

63. Per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena e fino alla definizione dell'accordo di cui al comma 62, è posta interamente a carico dello Stato italiano, nei limiti finanziari stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di approvazione del progetto definitivo del cunicolo, la spesa massima di 12 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 64 Nuove regole per il gioco

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

64. Al fine di rendere più efficaci ed efficienti l'azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n.

342, nonché l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 65 a 82.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 65 Sanzioni

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

65. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (Sanzioni). - 1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.

3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.

4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica è comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione, è disposta la revoca della concessione.

5. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12.

7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso è eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;

b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul

pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.

8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 66 Imposte sempre dovute

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

66. Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari:

a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. (1)

(1) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288) e l'art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», nella parte in cui prevedono che – nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 – siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.(C.Cost. 14.02.2018, n. 27).

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 67 Accertamenti scommesse

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

67. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 68 Accertamenti new slot

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

68. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il predetto importo forfetario o, se maggiore, l'ammontare effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza dell'importo forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del presente comma, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 69 Polizia giudiziaria

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

69. All'articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, al comma 8-duodecies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A tali fini, l'autorizzazione prevista dal citato articolo 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, è rilasciata dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori centrali individuati con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Corpo della guardia di finanza coopera con gli uffici

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle relative sanzioni per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici li comunicano all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell'attività di contestazione e accertamento amministrativo e fiscale".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 70 Contrasto alla ludopatia

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

70. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. [E' comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto]. [Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni]. [La sanzione amministrativa è applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito]. (1) (2)

(1) I periodi compresi tra parentesi quadre, contenuti nel presente comma, sono stati abrogati art. 24, D.L. 06.07.2011, n. 98 (G.U. 06.07.2011, n. 155), con decorrenza dal 06.07.2011.

(2) Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 391, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 71 Sovrattassa sulle scommesse

[71. A decorrere dall'anno 2011, i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80 per cento sono tenuti a versare all'erario il 20 per cento della differenza lorda così maturata, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.]

(1)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 10, comma 9-sexies, D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 72-73 Nulla osta

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

72. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni".

73. All'articolo 38, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: "d'imposta unica" sono inserite le seguenti: "di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,". All'articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "di imposta unica" sono inserite le seguenti: "di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 74 Competenza territoriale

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

74. All'articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18

giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 75 Nuovi giochi

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

75. Anche per aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, sono conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti per il loro affidamento in concessione.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 76 Personale Aems

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

76. Al fine di garantire la massima funzionalità all'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in sede di attuazione dell'articolo 4-septies, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale ivi prevista, fermo restando il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale conferibili, è effettuata nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria complessiva.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 77 Cambia la convenzione

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

77. Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché dei principi, anche dell'Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresì a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, fermo restando in ogni caso quanto già stabilito al riguardo dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per

l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 78 Concessionari

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2016

78. L'aggiornamento di cui al comma 77 è orientato in particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a), nonché accettino di sottoscrivere convenzioni accessive alla concessione che rechino almeno clausole, condizioni e termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera b):

a) requisiti:

1) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

2) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta non a distanza di giochi in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, all'importo di 2 milioni di euro;

3) possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro;

4) possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

5) previsione nello statuto delle società concessionarie di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;

b) obblighi:

1) mantenimento, per l'intera durata della concessione, dei requisiti di cui alla lettera a) e dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della loro persistenza;

2) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera a);

3) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo aumento, su motivata richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel caso in cui

lo sviluppo delle attività e delle funzioni in concessione lo richiada;

4) mantenimento, per l'intera durata della concessione, del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

5) consegna all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla società concessionaria e a quella dalla stessa controllata, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;

6) fermi i finanziamenti e le garanzie già prestati alla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più efficienti e funzionali all'esercizio di attività rientranti nell'oggetto sociale del concessionario ovvero nell'oggetto della concessione, divieto di prestazione di finanziamenti o garanzie a favore di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale di cui al numero 4) della lettera a) del presente comma; in ogni caso, tempestiva comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei finanziamenti e delle garanzie prestati nei casi predetti;

7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, specialmente quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio richiesti al concessionario;

8) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a pena di decadenza dalla concessione, delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario, intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in essere dal concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società, escluse tuttavia quelle di vendita o di collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato finanziario regolamentato;

9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo l'obbligo del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio;

10) mantenimento del controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del concessionario sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:

10.1) patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del concessionario;

10.2) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

10.3) se in Italia all'atto dell'aggiudicazione della concessione, assicurare il mantenimento nel territorio, anche a fini fiscali, della sede del concessionario, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative del concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al

concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

10.4) composizione dell'organo amministrativo, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numero 5), e aventi altresì, ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati;

11) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, del documento attestante l'avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell'Unione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata della convenzione;

12) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete di distribuzione fisica, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;

13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché per l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti dal concessionario;

14) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

15) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi pubblici, svolgimento dell'eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;

16) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attività strumentali o collaterali a quella di gioco nonché valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla cui approvazione preventiva sono altresì sottoposti gli schemi di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dell'esercizio delle predette attività;

17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione della extraprofittabilità generata in virtù dell'esercizio delle attività di cui al numero 6) solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

18) individuazione del momento ovvero delle condizioni al cui avverarsi l'eventuale variazione degli oneri di esercizio e gestione delle attività oggetto di concessione rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvi i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

19) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni, dei dati e delle contabilità relativi all'attività di gioco specificati con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

20) trasmissione annuale, anche telematica, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie specificato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

22) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le

modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione nei riguardi di tali dipendenti o incaricati;

23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla concessione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa; graduazione delle penali in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività della sanzione;

24) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto dei principi di partecipazione e del contraddittorio;

25) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del periodo di durata della concessione, di proseguire nell'ordinaria amministrazione delle attività di gestione ed esercizio delle attività di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e dell'esercizio al nuovo concessionario;

[26) previsione della cessione non onerosa ovvero della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della scadenza del termine di durata della concessione, esclusivamente previa sua richiesta in tal senso, comunicata almeno sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza della concessione.] (1)

(1) Il presente numero è stato abrogato dall'art. 1, comma 948, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 79 Integrazioni

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

79. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti concessionari ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ai principi di cui al comma 78, lettera b), numeri 4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25) e 26).

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 80 Controlli

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

80. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche avvalendosi mediante convenzioni non onerose di soggetti qualificati individuati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni in

possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, in particolare:

- a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi oggetto della convenzione accessiva alla concessione, al fine altresì di esercitare la vigilanza sull'esatto adempimento da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva;
- b) può emanare direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del concessionario definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire al giocatore, sentiti i concessionari e i rappresentanti dei consumatori;
- c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e gli eventuali costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
- d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 1.500, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
- e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti dei concessionari sottoposti al proprio controllo, nonché delle imprese che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da questi, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 81 Piano straordinario

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

81. Al fine di un più efficace contrasto del gioco illecito e dell'evasione fiscale nel settore del gioco, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, realizza nell'anno 2011 un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento; in relazione a quest'ultimo, in particolare, il programma dei controlli ha l'obiettivo:

- a) di realizzare, sulla base della banca dati di cui all'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l'accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di identificare:
 - 1) il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presenti in ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco, nonché di quelli collocati in magazzini ovvero sottoposti a manutenzione straordinaria;
 - 2) la titolarità di ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;
 - 3) la titolarità, il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, nonché la data della sua installazione nell'esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco; a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e concordanti, vale la presunzione assoluta, ai soli fini della ricognizione, che gli apparecchi siano stati

installati nella data immediatamente anteriore a quella nella quale l'identificazione è effettuata;

4) la riferibilità di ciascun apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco;

b) conseguentemente, di identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) di prevedere che ciascun concessionario fornisca all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della ricognizione;

d) di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

f) di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che, all'esito della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a un singolo concessionario; di prevedere, fermo restando quanto disposto dagli articoli 39 e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dall'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera d), anche per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte dei soggetti responsabili dell'installazione degli apparecchi medesimi;

g) di pervenire all'adozione di un nuovo decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante la determinazione dei parametri numerico-quantitativi per l'installazione e l'attivazione, in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) tipologia di locali in relazione all'esclusività dell'attività di gioco esercitata;

2) estensione della superficie;

h) di verificare che ciascun concessionario interessato disponga conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in eccedenza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera g), in funzione altresì delle date di installazione dei medesimi apparecchi, di cui alla lettera a), numero 3);

i) di irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, singolarmente in relazione alle accertate responsabilità, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera g) fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto;

l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i), alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili, nei confronti dei quali è irrogata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio.

Articolo 1

Comma 82 Mappate le New slot

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

82. Il comma 533 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:

"533. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'elenco:

a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;

b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.

533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento.

533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica".

Articolo 1

Comma 83 Fondo Ispe

83. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, tenuto conto degli utilizzi previsti dalla presente legge, è incrementata di 192 milioni di euro per l'anno 2012, di 61 milioni di euro per l'anno 2013 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 84 Sisma in Umbria

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

84. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che il 15 dicembre 2009 hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria, individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 85 Istituti universitari

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

85. E' riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2011, di cui 2 milioni di euro finalizzati alle esigenze dell'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 86 Iva immobili

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

86. All'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "entro quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque anni".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 1

Comma 87 Enti locali

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

87. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 88-92 Patto di stabilità interno

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

88. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;

b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento.

89. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

90. A decorrere dall'anno 2011, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 89, pari a zero.

91. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 87 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

92. Per l'anno 2011, il saldo finanziario di cui al comma 91 è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 1

Comma 93 Impegni internazionali dei comuni

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

93. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 94-96 Esclusione interventi

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

95. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 94 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

96. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 94.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 97-98 Spese Ue

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

97. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese

opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

98. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 97, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 99 Enti commissariati

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

99. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 100 Spese censimento

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

100. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 101 L'Aquila

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

101. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni

precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 102 Parma

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

102. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 103 Milano

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

103. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 93.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 104 Federalismo demaniale

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

104. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 1

Commi 105-107 Entrate straordinarie

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

105. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, come modificato dal comma 116 del presente articolo.

106. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dai commi da 87 a 124.

107. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 108 Limiti al debito

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

108. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "il 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013". (1)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 39, D.L. 29.12.2010, n. 225 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.02.2011, n. 10 con decorrenza dal 27.02.2011. Si riporta di seguito il testo previgente:

"108. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni, per ciascun anno del triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 109-110 Verifiche

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

109. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 91, 92 e 93. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

110. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 87 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 109. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 119, lettera c).

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 111-111 ter Prelievi tesoreria

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 6 luglio 2011

111. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli. (1)

111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile

del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. (2)

(1) Il presente comma è stato inserito dall'art. 20, comma 10, D.L. 06.07.2011, n.98 (G.U. 06.07.2011), con decorrenza dal 06.07.2011.

(2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 20, comma 12, D.L. 06.07.2011, n.98 (G.U. 06.07.2011), con decorrenza dal 06.07.2011.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 112 Roma

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

112. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011, il termine per la trasmissione delle proposte è fissato al 31 gennaio 2011. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 113 Nuovi enti

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

113. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 114 Enti commissariati

114. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 115 Anci e Upi

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

115. Le informazioni previste dai commi 109 e 110 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 116 Comuni e patto

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

116. All'articolo 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Parimenti i comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti possono, ai soli fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2010, operare l'esclusione prevista dall'articolo 7-quater, comma 10, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 117 Dismissioni società

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: "Entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2013" e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato

gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime". (1)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 43, D.L. 29.12.2010, n. 225 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.02.2011, n. 10 con decorrenza dal 27.02.2011. Si riporta di seguito il testo previgente:

"117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 118 Assunzioni vigili urbani

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

118. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 119-120 Sanzioni patto

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

119. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

120. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 121 Prestiti dei comuni

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

121. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 122 Redistribuzione saldi

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2015

122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonché sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta sanzione. (1)

(1) Il presente comma prima sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 06.09.2011, n. 149 con decorrenza dal 05.10.2011, poi modificato prima dall'art. 1, comma 438, con decorrenza dal 01.01.2013, poi dall'art. 1, comma 513 e comma 545, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014, è stato da ultimo nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 500, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015. Si riporta di seguito il testo previgente:

"122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato [di concerto con il Ministro dell'interno e] d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni, della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno. [Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari.]".

Articolo 1 bis

Comma 122-bis Danni causati dalla tromba d'aria

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 15 agosto 2015

122-bis. Per l'anno 2015, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni.

(1)

(1) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, D.L. 19.06.2015, n. 78, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 06.08.2015, n. 125 con decorrenza dal 15.08.2015.

Articolo 1

Comma 123 Fisco locale

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

[123. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.] (1)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 4, D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012.

Articolo 1

124. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 125-128 Patto di stabilità delle regioni

125. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 126 a 150, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

126. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

- a) per l'anno 2011: 12,3 per cento;
- b) per l'anno 2012: 14,6 per cento;
- c) per l'anno 2013: 15,5 per cento.

127. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

- a) per l'anno 2011: 13,6 per cento;
- b) per l'anno 2012: 16,3 per cento;
- c) per l'anno 2013: 17,2 per cento.

128. Ai fini dell'applicazione dei commi 126 e 127, le regioni a statuto ordinario calcolano le medie della spesa finale del triennio 2007-2009 in termini di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 129-130 Spese finali

129. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 126 a 128 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali;

g) delle spese concernenti i censimenti previsti dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro. (1)

g-ter) a decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi di entrate derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; (3)

g-quater) a decorrere dall'anno 2011, delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio. (3)

130. Sono abrogate le disposizioni che individuano spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 129.

130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale "Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. (2)

(1) La presente lettera è stata inserita dall'art. 2, comma 33, D.L. 29.12.2010, n. 225 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.02.2011, n. 10 con decorrenza dal 27.02.2011.

(2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 2, comma 33, D.L. 29.12.2010, n. 225 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.02.2011, n. 10 con decorrenza dal 27.02.2011.

(3) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 8 D.Lgs. 06.09.2011, n. 149 con decorrenza dal 05.10.2011.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 131-133 Regioni autonome

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

131. La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è determinata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalità indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.

132. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

133. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalità previste dal comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 134 Enti locali del Trentino Alto Adige

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

134. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, alle finalità correlate al patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle

relative norme di attuazione, definendo gli obiettivi complessivi di saldo finanziario, con riferimento agli enti locali della regione o provincia autonoma, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 132 e 133 e nel rispetto dei relativi termini. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 135-136 Ulteriori forme di concorso

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

135. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 144. (1)

136. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 132, 133 e 134, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 33, D.L. 29.12.2010, n. 225 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.02.2011, n. 10 con decorrenza dal 27.02.2011. Si riporta di seguito il testo previgente:

"135. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 144."

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 1

Comma 137 Enti strumentali

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

137. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 138-143 Compensazioni regioni-enti

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 29 aprile 2012

138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto. Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo. Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile. (5)

138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. (1)

139. A decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo.

140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 1° marzo di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 15 marzo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'anno 2014, il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, è posticipato al 30

settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, è posticipato al 15 ottobre. (2)

141. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

142. Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011. (4)

[143. In favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 138 e 139 è autorizzato, nel limite del triplo delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.] (3)

(1) Il presente comma è stato inserito dall'art. 2, comma 33, D.L. 29.12.2010, n. 225 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.02.2011, n. 10 con decorrenza dal 27.02.2011.

(2) Il presente comma prima sostituito dall'art. 2, comma 33, D.L. 29.12.2010, n. 225 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.02.2011, n. 10 con decorrenza dal 27.02.2011, è stato poi così modificato prima dall'art. 1, comma 543, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014, e poi dall'art. 42, D.L. 12.09.2014, n. 133 con decorrenza dal 13.09.2014, convertito in legge dalla L. 11.11.2014, n. 164 con decorrenza dal 12.11.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:

"140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 1° marzo di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 15 marzo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.".

(3) Il presente comma prima modificato dall'art. 2, comma 33, D.L. 29.12.2010, n. 225 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.02.2011, n. 10 con decorrenza dal 27.02.2011, è stato poi soppresso dall'art. 1, comma 435, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

(4) Le parole "30 giugno" del presente comma sono state così sostituite dall'art. 2 D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012.

(5) Il presente comma prima modificato dall'art. 1, comma 434, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013, è stato da ultimo così modificato dall'art. 1, comma 506, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:

"138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il

loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto. Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo.".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 144 Monitoraggio

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

144. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 145-146 Monitoraggio annuale

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

145. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 144. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 147, lettera c).

146. Le informazioni previste dai commi 144 e 145 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 1

Commi 147-148 Sanzioni

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

147. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2011-2013, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la regione o la provincia autonoma inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

148. A decorrere dall'anno 2011, la sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.

148-bis. Le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;

b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione. (1)

(1) Il presente comma è stato inserito dall'art. 2, comma 33, D.L. 29.12.2010, n. 225 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.02.2011, n. 10 con decorrenza dal 27.02.2011.

Articolo 1

Comma 149 Certificazione mutui

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

149. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 150 Aggiornamenti

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

150. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 151 Friuli Venezia Giulia

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

151. Lo Stato riconosce alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, così determinata:

a) per le annualità 2008 e 2009, nell'importo complessivo di 960 milioni di euro che, al netto delle somme già attribuite alla regione per la medesima finalità, pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in ragione di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni di euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30 milioni di euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui nelle successive annualità fino al 2030;

b) a decorrere dall'annualità 2010, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, numero 1), dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, secondo le modalità di trasferimento individuate all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 152-153 Contributo del Friuli Venezia Giulia

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

152. Nel rispetto dei principi indicati nella legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2011, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia contribuisce all'attuazione del federalismo fiscale, nella misura di 370 milioni di euro annui, mediante:

- a) il pagamento di una somma in favore dello Stato;
- b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009;
- c) ovvero l'attribuzione di funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato, individuate mediante accordo tra il Governo e la regione, con oneri a carico della regione. Con le modalità previste dagli articoli 10 e 65 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, lo Stato e la regione definiscono le funzioni da attribuire.

153. Il pagamento di cui alla lettera a) del comma 152, al netto del credito vantato dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in base al comma 151, lettera a), è determinato in 150 milioni di euro nel 2011, in 200 milioni di euro nel 2012, in 250 milioni di euro nel 2013, in 300 milioni di euro nel 2014, in 350 milioni di euro nel 2015, in 340 milioni di euro nel 2016, in 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e in 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Gli accordi di cui alle lettere b) e c) del comma 152 stabiliscono in quale misura il pagamento di cui alla lettera a) dello stesso comma diminuisce in corrispondenza dell'assunzione delle modalità di contribuzione alternative previste dalle medesime lettere b) e c).

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 154-155 Patto di stabilità in Friuli Venezia Giulia

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

154. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali del territorio, i suoi enti e organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla regione medesima in via ordinaria e prevalente costituiscono nel loro complesso il "sistema regionale integrato". Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la regione sono realizzati attraverso il sistema regionale integrato. La regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al periodo precedente. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano successivamente all'adozione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci.

155. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente. L'obiettivo è determinato tenendo conto distintamente dell'andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in merito agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, spetta alla regione individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema sanzionatorio. Qualora la regione non provveda ad individuare le

predette modalità entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni previste a livello nazionale. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni statali relative al patto di stabilità interno non trovano applicazione con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato. La regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente a ciascun ente locale, gli elementi informativi riguardanti le risultanze, espresse in termini di competenza mista, occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 156 Contributo ulteriore

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

156. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia garantisce un effetto positivo sull'indebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di 150 milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di euro nel 2016, di 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Ai fini della determinazione dell'accordo relativo al patto di stabilità interno, al conferimento delle funzioni di cui al comma 152, lettera c), la capacità di spesa della regione aumenta in misura corrispondente agli oneri assunti dalla regione limitatamente al primo anno di esercizio della funzione. In occasione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, la regione dimostra l'esatto adempimento degli obblighi assunti.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 157-158 Fisco locale in Friuli

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

157. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.

Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:

a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla

normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;

b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione";

b) all'articolo 53, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali".

158. Le disposizioni recate dal comma 157 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 159 Nuove imposte

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

159. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della medesima legge n. 42 del 2009, è rivisto l'ordinamento finanziario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 160-161 Valle d'Aosta

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

160. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, la regione Valle d'Aosta concorre al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta:

a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dall'anno 2017;

b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;

c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d'Aosta.

161. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle modifiche della legge 26 novembre 1981, n. 690, e del comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, mediante la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, al fine di adeguare l'ordinamento finanziario della regione ai contenuti dell'accordo di cui al comma 160 del presente articolo.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 162 Nuovi tributi Valle d'Aosta

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

162. Alla regione Valle d'Aosta è attribuita, secondo la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la potestà di istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e di determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare a tali tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) e h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 163 Contributo Valle d'Aosta

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

163. Dalle disposizioni di cui ai commi 160 e 161 derivano effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare pari a 104 milioni di euro per l'anno 2011, 118 milioni di euro per l'anno 2012, 130 milioni di euro per l'anno 2013, 138 milioni di euro per l'anno 2014, 186 milioni di euro per l'anno 2015, 195 milioni di euro per l'anno 2016 e 211 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tali effetti sono pari a 81 milioni di euro per l'anno 2011, a 95 milioni di euro per l'anno 2012, a 107 milioni di euro per l'anno 2013, a 115 milioni di euro per l'anno 2014, a 163 milioni di euro per l'anno 2015, a 172 milioni di euro per l'anno 2016 e a 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 164 Adeguamenti

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

164. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, è rivisto l'ordinamento finanziario della regione Valle

d'Aosta al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 165 Fondi

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

165. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2011-2013, restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 166 Dotazioni

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

166. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. In applicazione dell'articolo 52, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009, con riferimento alla suddetta Tabella C, sono soppresse le spese obbligatorie e abrogate le relative norme di rinvio alla Tabella stessa.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 167 Riduzioni

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

167. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Commi 168-170 Spese pluriennali

168. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

169. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 168, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2011, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

170. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

Articolo 1

Comma 171 Entrata in vigore

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 17 luglio 2011

171. Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Allegato 1

Risultati differenziali

Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

Descrizione del risultato differenziale	2011	2012	2013
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 11.306 milioni di euro per il 2011, a 3.332 milioni di euro per il 2012 e a 3.150 milioni di euro per il 2013), tenuto conto degli effetti	-41.900	-22.800	-15.000

derivanti dalla presente legge			
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge [*]	-268.000	-276.000	-242.000
[*] Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2011, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

Legge e Prassi | Legge nazionale

Allegato 2

Determinazione degli importi

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

(articolo 1, commi 2, 3 e 4)

Missione e programma				
25 - Politiche previdenziali 3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	Trasferimenti alle gestioni previdenziali			
	(in milioni di euro)			
		2011	2012	2013
	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88	434,67	434,67	434,67
	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al	107,40	107,40	107,40

	punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni			
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a1)	18.556,19	18.556,19	18.556,19
	di cui:			
	3. a) gestione previdenziale speciale minatori	2,78	2,78	2,78
	3.b) ENPALS	64,57	64,57	64,57
	3. c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	787,29	787,29	787,29
	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a2)	4.585,28	4.585,28	4.585,28
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali			
	(in milioni di euro)			
		2009	2010	
12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	4) Variazione di destinazione dei fondi di accantonamento (280 milioni di euro) e dei trasferimenti eccedenti (302 milioni di euro) a favore della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a valere sugli anni 2009 e 2010	462	120	

Tabella

Elenco 1 - Tabella 1 - Prospetto di copertura - Bilancio dello Stato

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

Elenco 1
(articolo 1, comma 40)

Finalità	2011 (in milioni di euro)
Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203	245
Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73	100
Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350	30
Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, attraverso il rifinanziamento degli interventi di cui alle seguenti disposizioni: articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227; articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005,n. 266	124
Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243	25
Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	100
Interventi di carattere sociale:	250

adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; eventi celebrativi di carattere internazionale.(1)	
Totale	874

Tabella 1

(articolo 1, comma 131)

Regioni a statuto speciale (RSS) - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali [*]

	(importi in euro)		
	2011	2012	2013
Bolzano	59.346.598	118.693.196	118.693.196
Friuli-Venezia Giulia	77.216.900	154.433.800	154.433.800
Sardegna	76.689.835	153.379.670	153.379.670
Sicilia	198.581.714	397.163.428	397.163.428
Trentino-Alto Adige	4.537.652	9.075.304	9.075.304
Trento	59.346.598	118.693.196	118.693.196
Valle d'Aosta	24.280.703	48.561.406	48.561.406
Totale RSS	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

[*] La spesa tendenziale 2012 e 2013 è determinata applicando la percentuale di riduzione prevista per le spese soggette al patto nel 2011 dal comma 3 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

PROSPETTO DI COPERTURA

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITA'
(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

	2011	2012	2013
	(importi in milioni dieuro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	4.832	2.067	1.840
Minori entrate			
Articolato:	894	265	353
Tabella A	2	2	2
Tabella C	19	23	21
Totale oneri da coprire	5.747	2.357	2.216
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	4.148	1.122	1.138
Riduzione di spese correnti			
Articolato:	2.669	913	751
Tabella A	2	502	502
Tabella C	60	20	16
Tabella D	5	5	5
Totale mezzi di copertura	6.884	2.562	2.412
DIFFERENZA	1.137	205	196

Bilancio dello Stato: Regolazioni contabili e debitorie
(in milioni di euro)

	Assestato 2010		Iniziali 2011		2012	2013
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Entrate	31.946	31.946	30.445	30.445	29.542	29.672
Rimborsi IVA	31.946	31.946	30.445	30.445	29.542	29.672
Spesa Corrente	37.213	37.233	41.751	41.751	32.874	32.822
Rimborsi IVA	31.946	31.946	30.445	30.445	29.542	29.672
Banca d'Italia sospesi	689	689	1.991	1.991	182	0
Debiti pregressi Poligrafico dello Stato	110	110	0	0	0	0
Poste editoria	23	23	242	242	0	0
FSN - saldo IRAP.	1.054	1.054	5.923	5.923	0	0
Entrate erariali Sicilia e Sardegna	241	241	0	0	0	0
Spesa in conto capitale	0	500	0	0	0	0
Rimborsi IVA Autovetture	0	500	0	0	0	0
	37.213	37.733	41.751	41.751	32.874	32.822

(1) La voce " eventi celebrativi di carattere internazionale" del presente elenco è stata aggiunta dall'art.21, DL 06.07.2011, n. 98 (G.U. 06.07.2011, n. 155) con decorrenza dal 06.07.2011.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Tabella A

Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente

Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

MINISTERO	2011	2012	2013
	(migliaia di euro)		
ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
Ministero dell'economia e delle finanze	1.500	76.050	124.150
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	40.000	40.000
Ministero degli affari esteri	5.992	34.573	44.373
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	50.000	50.000
Ministero dell'interno	6.000	6.000	6.000
Ministero della difesa	-	5.000	5.000
Totale tabella A	13.492	211.623	269.523
Di cui regolazione debitoria	-	-	-
Di cui limite d'impegno	-	-	-

Legge e Prassi | Legge nazionale

Tabella B

Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale

Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

MINISTERO	2011	2012	2013
	(migliaia di euro)		
ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
Ministero dell'economia e delle finanze	1.000	130.000	130.000

Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	50.000	50.000
Ministero dell'interno	-	103.000	103.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	210.000	210.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	1.000.000	1.000.000
Totale tabella B	1.000	1.493.000	1.493.000
Di cui regolazione debitoria	-	-	-
Di cui limite d'impegno	-	-	-

Legge e Prassi | Legge nazionale

Tabella C

Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità

Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Dalla presente Tabella sono state soppresse le spese da considerare "spese obbligatorie" ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 196 del 2009, che sono complessivamente determinate dalla legge di bilancio a decorrere dall'anno 2011.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
	(migliaia di euro)		
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Presidenza del Consiglio dei Ministri			
Ministero dell'economia e delle finanze			

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: - Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 - cap. 2185)	Cp	110.861	112.995	112.995
	Cs	110.861	112.995	112.995
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3 - cap. 2115)	Cp	70.886	72.251	72.251
	Cs	70.886	72.251	72.251
Totale missione	Cp	181.747	185.246	185.246
	Cs	181.747	185.246	185.246
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI				
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia: - Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3 - cap. 7513/p)	Cp	2.808	2.808	2.808
	Cs	2.808	2.808	2.808
Rapporti finanziari con Enti territoriali				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 353 del 2000: Legge-quadro in materia di incendi boschivi (2.5 - cap. 2820)	Cp	4.078	4.161	3.037
	Cs	4.078	4.161	3.037
Totale missione	Cp	6.886	6.969	5.845

	Cs	6.886	6.969	5.845
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO				
Cooperazione allo sviluppo				
Ministero degli affari esteri				
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 -capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	Cp	175.801	179.230	179.231
	Cs	175.801	179.230	179.231
Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 - capp. 7168, 7169)	Cp	531	531	531
	Cs	531	531	531
Cooperazione economica e relazioni internazionali				
Ministero degli affari esteri				
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (1.3 -cap. 3751)	Cp	2.097	2.137	2.137
	Cs	2.097	2.137	2.137
Promozione della pace e sicurezza internazionale				
Ministero degli affari esteri				
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4 - cap. 3399)	Cp	238	243	243
	Cs	238	243	243

Integrazione europea				
Ministero degli affari esteri				
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 - capp. 4543, 4545)	Cp	1.682	1.714	1.714
	Cs	1.682	1.714	1.714
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale				
Ministero degli affari esteri				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - cap. 1163)	Cp	2.213	2.256	2.256
	Cs	2.213	2.256	2.256
Totale missione	Cp	182.562	186.111	186.112
	Cs	182.562	186.111	186.112
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO				
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza				
Ministero della difesa				
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare: - Art. 551: Fondo scorta per le esigenze delle Forze armate e per quelle dell'Arma dei carabinieri (1.1 - cap. 4840)	Cp	21.999	22.423	22.423
	Cs	21.999	22.423	22.423
Funzioni non direttamente collegate ai compiti della difesa militare				

Ministero della difesa				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 - cap. 1352)	Cp	992	261	261
	Cs	992	261	261
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare: - Art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (1.5 - cap. 1345)	Cp	65	66	66
	Cs	65	66	66
Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari				
Ministero della difesa				
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare: - Art. 551: Fondo scorta per le esigenze delle Forze armate e per quelle dell'Arma dei carabinieri (1.6 - cap. 1253)	Cp	36.957	37.668	37.668
	Cs	36.957	37.668	37.668
- Art. 559: Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa (1.6 - capp. 1360, 7145)	Cp	6.495	6.610	6.610
	Cs	6.495	6.610	6.610
Totale missione	Cp	66.508	67.028	67.028
	Cs	66.508	67.028	67.028
GIUSTIZIA				
Amministrazione penitenziaria				
Ministero della giustizia				

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 - cap. 1786)	Cp	4.311	4.394	4.394
	Cs	4.311	4.394	4.394
Totale missione	Cp	4.311	4.394	4.394
	Cs	4.311	4.394	4.394
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste				
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (4.1 - cap. 2121)	Cp	5.281	5.383	5.383
	Cs	5.281	5.383	5.383
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 - cap. 2179)	Cp	909	927	927
	Cs	909	927	927
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica				
Ministero dell'interno				

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale della Polizia di Stato (3.1 - cap. 2674)	Cp	26.926	27.523	27.523
	Cs	26.926	27.523	27.523
Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia				
Ministero dell'interno				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 - capp. 2668, 2815)	Cp	1.336	1.362	1.362
	Cs	1.336	1.362	1.362
Totale missione	Cp	34.452	35.195	35.195
	Cs	34.452	35.195	35.195
SOCCORSO CIVILE				
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico				
Ministero dell'interno				
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (Art. 4): "Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.2 - cap. 1916)	Cp	15.609	15.954	15.954
	Cs	15.609	15.954	15.954
Protezione civile				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del	Cp	116.219	116.219	116.219

1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 - cap. 7446)				
	Cs	116.219	116.219	116.219
Decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile: - Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 - cap. 2184)	Cp	3.456	3.523	3.523
	Cs	3.456	3.523	3.523
Totale missione	Cp	135.284	135.696	135.696
	Cs	135.284	135.696	135.696
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca				
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali				
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - Art. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (1.2 - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1476, 1477, 1488)	Cp	6.096	6.214	6.214
	Cs	6.096	6.214	6.214
Sostegno al settore agricolo				

Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 - cap. 1525)	Cp	23.766	24.224	24.224
	Cs	23.766	24.224	24.224
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione				
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 - cap. 2200)	Cp	2.453	2.500	2.500
	Cs	2.453	2.500	2.500
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.5 - cap. 2083)	Cp	16.579	16.898	16.898
	Cs	16.579	16.898	16.898
Totale missione	Cp	48.894	49.836	49.836
	Cs	48.894	49.836	49.836
REGOLAZIONE DEI MERCATI				
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
Ministero dello sviluppo economico				
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato: - Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1 - cap. 2275)	Cp	16.836	17.160	17.160

	Cs	16.836	17.160	17.160
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 - cap. 2280)	Cp	344	351	351
	Cs	344	351	351
Totale missione	Cp	17.180	17.511	17.511
	Cs	17.180	17.511	17.511
DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo				
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.3 - cap. 1952)	Cp	111	113	113
	Cs	111	113	113
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC): - Art. 7: Finanziamento (2.3 - cap. 1921/p)	Cp	10.043	10.236	10.236
	Cs	10.043	10.236	10.236
Sostegno allo sviluppo del trasporto				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997): - Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 - cap. 1723)	Cp	362	369	369

	Cs	362	369	369
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne				
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei: - Art. 3: Contributo al "Centro internazionale radio-medico CIRM" (2.6 - cap. 1850)	Cp	71	72	72
	Cs	71	72	72
Totale missione	Cp	10.587	10.790	10.790
	Cs	10.587	10.790	10.790
COMUNICAZIONI				
Sostegno all'editoria				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442)	Cp	190.660	194.033	194.033
	Cs	190.660	194.033	194.033
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2 - cap. 1575)	Cp	164	167	167
	Cs	164	167	167
Totale missione	Cp	190.824	194.200	194.200
	Cs	190.824	194.200	194.200

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO				
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy				
Ministero dello sviluppo economico				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 - cap. 2501)	Cp	12.054	12.286	12.286
	Cs	12.054	12.286	12.286
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero: - Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (4.2 - cap. 2530)	Cp	14.588	14.869	14.869
	Cs	14.588	14.869	14.869
- Art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2 - cap. 2531)	Cp	36.807	37.516	37.516
	Cs	36.807	37.516	37.516
Totale missione	Cp	63.449	64.671	64.671
	Cs	63.449	64.671	64.671
RICERCA E INNOVAZIONE				
Ricerca in materia ambientale				
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare				
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione	Cp	34.426	34.747	34.747

tributaria: - Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 - capp. 3621, 8831)				
	Cs	34.426	34.747	34.747
Ricerca in materia di beni e attività culturali				
Ministero per i beni e le attività culturali				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali: - Art. 22: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1 - capp. 2040, 2041, 2043)	Cp	1.906	1.942	1.942
	Cs	1.906	1.942	1.942
Ricerca scientifica e tecnologica di base				
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3 - cap. 1679)	Cp	4.492	4.578	4.578
	Cs	4.492	4.578	4.578
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3 - cap. 7236)	Cp	1.792.713	1.792.713	1.788.713
	Cs	1.792.713	1.792.713	1.788.713
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale				
Ministero dello sviluppo economico				
Legge n. 282 del 1991; decreto-legge n.	Cp	166.693	167.421	167.421

496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (7.1 - cap. 7630)				
	Cs	166.693	167.421	167.421
Ricerca di base e applicata				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - Art. 4: Istituzione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (12.1 - cap. 1707/p)	Cp	1.495	1.524	1.524
	Cs	1.495	1.524	1.524
Ricerca per la didattica				
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 - cap. 1261)	Cp	1.533	1.563	1.563
	Cs	1.533	1.563	1.563
Ricerca per il settore della sanità pubblica				
Ministero della salute				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1 - cap. 3453)	Cp	26.474	26.984	26.984
	Cs	26.474	26.984	26.984
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:	Cp	300.459	306.242	306.242

- Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1 - cap. 3392)				
	Cs	300.459	306.242	306.242
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1 - cap. 3443)	Cp	18.542	19.389	18.389
	Cs	18.542	19.389	18.389
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 - cap. 3412)	Cp	4.240	4.322	4.322
	Cs	4.240	4.322	4.322
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali: - Art. 2, comma 4: Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (2.1 - cap. 3457)	Cp	723	737	737
	Cs	723	737	737
Totale missione	Cp	2.353.696	2.362.162	2.357.162
	Cs	2.353.696	2.362.162	2.357.162
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino				
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare				
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 - capp. 1644, 1646)	Cp	21.290	21.700	21.700

	Cs	21.290	21.700	21.700
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 - capp. 1388, 1389)	Cp	218	220	220
	Cs	218	220	220
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - cap. 1551)	Cp	6.868	7.000	7.000
	Cs	6.868	7.000	7.000
Totale missione	Cp	28.376	28.920	28.920
	Cs	28.376	28.920	28.920
CASA E ASSETTO URBANISTICO				
Politiche abitative, urbane e territoriali				
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1 - cap. 1690)	Cp	32.916	33.940	14.313
	Cs	32.916	33.940	14.313
Totale missione	Cp	32.916	33.940	14.313
	Cs	32.916	33.940	14.313
TUTELA DELLA SALUTE				
Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti				
Ministero della salute				

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo: - Art. 1, comma 2: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (1.2 - cap. 5340)	Cp	785	801	345
	Cs	785	801	345
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano				
Ministero della salute				
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici: - Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 - capp. 3458, 7230)	Cp	6.364	6.976	5.976
	Cs	6.364	6.976	5.976
Totale missione	Cp	7.149	7.777	6.321
	Cs	7.149	7.777	6.321
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI				
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo				
Ministero per i beni e le attività culturali				
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)	Cp	258.610	262.465	262.465
	Cs	258.610	262.465	262.465
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno				

del libro e dell'editoria				
Ministero per i beni e le attività culturali				
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (1.10 - cap. 3610)	Cp	1.309	1.334	1.334
	Cs	1.309	1.334	1.334
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali: - Art. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (1.10 - cap. 3611)	Cp	1.526	1.555	1.555
	Cs	1.526	1.555	1.555
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (1.10 - cap. 3630)	Cp	1.148	1.170	1.170
	Cs	1.148	1.170	1.170
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - capp. 3670, 3671)	Cp	12.056	8.986	8.986
	Cs	12.056	8.986	8.986
Valorizzazione del patrimonio culturale				
Ministero per i beni e le attività culturali				
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO: - Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO (1.13 - capp. 1442, 7305)	Cp	1.961	1.964	1.964

	Cs	1.961	1.964	1.964
Totale missione	Cp	276.610	277.474	277.474
	Cs	276.610	277.474	277.474
ISTRUZIONE SCOLASTICA				
Istituzioni scolastiche non statali				
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 - cap. 2193)	Cp	321	327	327
	Cs	321	327	327
Totale missione	Cp	321	327	327
	Cs	321	327	327
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria				
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 - cap. 1709)	Cp	5.267	5.368	5.368
	Cs	5.267	5.368	5.368
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1 - cap. 1695)	Cp	25.245	25.773	12.939

	Cs	25.245	25.773	12.939
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: - Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 - cap. 7273)	Cp	18.660	18.660	18.660
	Cs	18.660	18.660	18.660
Sistema universitario e formazione post-universitaria				
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.3 - cap. 1690)	Cp	43.926	44.772	44.772
	Cs	43.926	44.772	44.772
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692)	Cp	60.867	62.039	62.039
	Cs	60.867	62.039	62.039
Totale missione	Cp	153.965	156.612	143.778
	Cs	153.965	156.612	143.778
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Protezione sociale per particolari categorie				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (17.1 - cap.	Cp	13.278	13.278	13.278

7256)				
	Cs	13.278	13.278	13.278
Sostegno alla famiglia				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: - Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap. 2102)	Cp	51.475	52.536	31.391
	Cs	51.475	52.536	31.391
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 - cap. 1733)	Cp	9.520	9.703	9.703
	Cs	9.520	9.703	9.703
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: - Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 - cap. 2108)	Cp	17.156	17.198	17.198
	Cs	17.156	17.198	17.198
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi				

Ministero del lavoro e delle politiche sociali				
Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza: - Art. 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 - cap. 3527)	Cp	39.205	39.960	39.960
	Cs	39.205	39.960	39.960
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - Art. 20, comma 8: Fondo nazionale per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671)	Cp	73.875	69.954	44.590
	Cs	73.875	69.954	44.590
Totale missione	Cp	204.509	202.629	156.120
	Cs	204.509	202.629	156.120
POLITICHE PREVIDENZIALI				
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali				
Ministero del lavoro e delle politiche sociali				
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: - Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.2 - cap. 4332)	Cp	296	302	302
	Cs	296	302	302
Totale missione	Cp	296	302	302
	Cs	296	302	302
POLITICHE PER IL LAVORO				
Politiche attive e passive del lavoro				
Ministero del lavoro e delle politiche sociali				

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3 - cap. 4161)	Cp	802	817	817
	Cs	802	817	817
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): - Art. 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (1.3 - cap. 7682)	Cp	9.293	9.293	9.293
	Cs	9.293	9.293	9.293
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro				
Ministero del lavoro e delle politiche sociali				
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): - Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 - cap. 5025)	Cp	1.344	1.370	1.370
	Cs	1.344	1.370	1.370
Totale missione	Cp	11.439	11.480	11.480
	Cs	11.439	11.480	11.480
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI				
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale				
Ministero dell'interno				

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 - cap. 2309)	Cp	41	42	42
	Cs	41	42	42
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri: - Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 - cap. 2311)	Cp	8.107	8.263	8.263
	Cs	8.107	8.263	8.263
Totale missione	Cp	8.148	8.305	8.305
	Cs	8.148	8.305	8.305
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO				
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.1 - cap. 3935)	Cp	2.154	2.195	2.195
	Cs	2.154	2.195	2.195
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del	Cp	449	458	458

1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 - cap. 1560)				
	Cs	449	458	458
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale: - Art. 3, comma 9: Compensazione degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e di gas (1.5 - cap. 3822)	Cp	86.311	87.973	87.973
	Cs	86.311	87.973	87.973
Analisi e programmazione economico-finanziaria				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - Art. 4: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (1.6 - cap. 1702)	Cp	177	180	180
	Cs	177	180	180
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 - cap. 1613)	Cp	21	21	21
	Cs	21	21	21
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e	Cp	1.836	1.836	1.336

della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ (1.6 - cap. 7330)				
	Cs	1.836	1.836	1.336
Totale missione	Cp	90.948	92.663	92.163
	Cs	90.948	92.663	92.163
GIOVANI E SPORT				
Attività ricreative e sport				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri: - Art. 1, comma 19, lettera a): Adeguamento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (22.1 - cap. 7450)	Cp	55.080	55.080	55.080
	Cs	55.080	55.080	55.080
Incentivazione e sostegno alla gioventù				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: - Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106)	Cp	12.788	13.432	10.649

	Cs	12.788	13.432	10.649
Decreto-legge n. 297 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2007: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio: - Art. 6, comma 2: Agenzia nazionale per i giovani (22.2 - cap. 1597)	Cp	55	56	56
	Cs	55	56	56
Totale missione	Cp	67.923	68.568	65.785
	Cs	67.923	68.568	65.785
TURISMO				
Sviluppo e competitività del turismo				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (23.1 - cap. 2194)	Cp	4.041	4.119	4.119
	Cs	4.041	4.119	4.119
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria: - Art. 2, comma 98, lettera a): Turismo (23.1 - cap. 2107)	Cp	15.760	16.073	12.487
	Cs	15.760	16.073	12.487
Totale missione	Cp	19.801	20.192	16.606
	Cs	19.801	20.192	16.606
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				

Indirizzo politico				
Ministero della giustizia				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 - cap. 1160)	Cp	46	47	47
	Cs	46	47	47
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (24.4 - cap. 5217)	Cp	1.387	1.414	2.014
	Cs	1.387	1.414	2.014
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 - cap. 1680)	Cp	27.690	28.223	28.223
	Cs	27.690	28.223	28.223
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (24.4 - cap. 5200)	Cp	6.446	9.512	9.512
	Cs	6.446	9.512	9.512
Totale missione	Cp	35.569	39.196	39.796

	Cs	35.569	39.196	39.796
FONDI DA RIPARTIRE				
Fondi da assegnare				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 - cap. 3026)	Cp	34.815	35.485	35.485
	Cs	34.815	35.485	35.485
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 [articolo 68, comma 4, lettera b)]: Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (6.1 - cap. 1270)	Cp	87.872	89.564	89.564
	Cs	87.872	89.564	89.564
Totale missione	Cp	122.687	125.049	125.049
	Cs	122.687	125.049	125.049
Totale generale	Cp	4.357.037	4.393.243	4.300.425
	Cs	4.357.037	4.393.243	4.300.425

Legge e Prassi | Legge nazionale

Tabella D

Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente precedentemente disposte

Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

Nella colonna "definanziamento" il codice "1" indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2011	2012	2013	Definan- ziamento
		(migliaia di euro)			
FONDI DA RIPARTIRE					
Fondi di riserva e speciali					
Ministero dell'economia e delle finanze					
Decreto-legge n. 134 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2008: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi: - Art. 2, comma 5: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (25.2 - cap. 3003)	C p	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
	C s	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
Totale missione	C p	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
	C s	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
Totale generale	C p	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
	C s	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Legge e Prassi | Legge nazionale

Tabella E/1

Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale in conto capitale con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni - Parte 1

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.

Nella colonna "Limite impegn." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2011 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2011 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2011 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2010 e quelli derivanti da spese di annualità.

ELENCO DELLE MISSIONI

3. - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. - L'Italia in Europa e nel mondo
5. - Difesa e sicurezza del territorio
7. - Ordine pubblico e sicurezza
8. - Soccorso civile
9. - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. - Competitività e sviluppo delle imprese
12. - Regolazione dei mercati
13. - Diritto alla mobilità
14. - Infrastrutture pubbliche e logistica
16. - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
17. - Ricerca e innovazione
18. - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. - Casa e assetto urbanistico
24. - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
26. - Politiche per il lavoro
28. - Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. - Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32. - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione di strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione delle aree urbane
26. - Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

Tabella E

Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impegno.
		(migliaia di euro)					
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI							
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore							
Economia e finanze							
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): - Art. 2, comma 196, terzo periodo: Interventi infrastrutturali comune di Roma (Settore n. 27) Interventi diversi (2.1 - cap. 7285)							
Legislazione vigente	Cp	-	90.000	-	-		
	Cs	-	30.000	-	-		
Legge di stabilità	Cp	-	90.000	-	-		
	Cs	-	30.000	-	-		

Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali							
Interno							
Decreto- legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria: - Art. 11-quaterdecies, comma 20: Inter venti per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7253)							
Legislazione vigente	Cp	-	-	-	-		
	Cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	Cp	15.000	-	-	-		
	Cs	15.000	-	-	-		
Legge di stabilità	Cp	15.000	-	-	-		
	Cs	15.000					
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale							
Economia e finanze							
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e							

disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria: - Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA auto Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi di versi (2.3 - cap. 7517)							
Legislazione vigente	Cp	86.000	86.000	86.000	714.000	2023	3
	Cs	86.000	86.000	86.000	714.000		
Legge di stabilità	Cp	86.000	86.000	86.000	714.000		
	Cs	86.000	86.000	86.000	714.000		
- Art. 5, comma 3-ter. Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore - n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7507/p)							
Legislazione vigente	Cp	10.000	10.000	10.000	90.000	2022	3
	Cs	10.000	10.000	10.000	90.000		
Legge di stabilità	Cp	10.000	10.000	10.000	90.000		
	Cs	10.000	10.000	10.000	90.000		
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): - Art. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7507/p)							
Legislazione	Cp	10.000	10.000	10.000	80.000	2020	3

vigente	Cs	10.000	10.000	10.000	80.000		
Legge di stabilità	Cp	10.000	10.000	10.000	80.000		
	Cs	10.000	10.000	10.000	80.000		
Rapporti finanziari con Enti territoriali							
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 - cap. 7499)							
Legislazione vigente	Cp	160.102	160.102	-	-		1
	Cs	160.102	160.102	-	-		
Legge di stabilità	Cp	160.102	160.102	-	-		
	Cs	160.102	160.102	-	-		
Totale missione	Cp	281.102	356.102	106.000	884.000		
	Cs	281.102	296.102	106.000	884.000		
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO							
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE							
Economia e finanze							
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia							

alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: - Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 - cap. 7493)							
Legislazione vigente	Cp	5.295.450	5.524.300	-	-		3
	Cs	5.295.450	5.524.300	-	-		
Rifinanziamento	Cp	-	-	5.500.000	-		
	Cs	-	-	5.500.000	-		
Legge di stabilità	Cp	5.295.450	5.524.300	5.500.000	-		
	Cs	5.295.450	5.524.300	5.500.000	-		
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008: - Art. 5, comma 1: Articolo 8 del Trattato: progetti infrastrutturali di base (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 - cap. 7800)							

Legislazione vigente	Cp	180.000	180.000	180.000	2.700.000	2028	3
	Cs	180.000	180.000	180.000	2.700.000		
Legge di stabilità	Cp	180.000	180.000	180.000	2.700.000		
	Cs	180.000	180.000	180.000	2.700.000		
- Art. 5, comma 1: Articolo 10, lettera a), del Trattato: Costruzione in Libia di unità abitative (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 - cap. 7801)							
Legislazione vigente	Cp	3.680	-	-	-		
	Cs	3.680	-	-	-		
Legge di stabilità	Cp	3.680	-	-	-		
	Cs	3.680	-	-	-		
Totale missione	Cp	5.479.130	5.704.300	5.680.000	2.700.000		
	Cs	5.479.130	5.704.300	5.680.000	2.700.000		
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO							
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari							
Difesa							
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare: - Art. 606: Finanziamento di programmi interforze a elevato contenuto tecnologico (Settore n.							

27) Interventi diversi (1.6 - cap. 7129)							
Legislazione vigente	Cp	8.410	-	-	-		
	Cs	8.410	-	-	-		
Legge di stabilità	Cp	8.410	-	-	-		
	Cs	8.410	-	-	-		
Totale missione	Cp	8.410	-	-	-		
	Cs	8.410	-	-	-		
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica							
Economia e finanze							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, comma 93) e decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009 (art. 3-bis, comma 3): Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 - capp. 7833, 7834)							

Legislazione vigente	Cp	28.852	28.852	28.852	288.522	2023	3
	Cs	28.852	28.852	28.852	288.522		
Legge di stabilità	Cp	28.852	28.852	28.852	288.522		
	Cs	28.852	28.852	28.852	288.522		
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): - Art. 2, comma 99: Sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 - cap. 7853/p)							
Legislazione vigente	Cp	10.430	-	-	-		
	Cs	10.430	-	-	-		
Legge di stabilità	Cp	10.430	-	-	-		
	Cs	10.430	-	-	-		
Decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee: - Art. 3-bis, comma 3: Recepimento della							

direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (Settore n. 27) Interventi diversi (4.1 - cap. 7853/p)							
Legislazione vigente	Cp	26.051	26.051	26.051	243.854	2023	3
	Cs	9.000	18.000	26.051	243.854		
Legge di stabilità	Cp	26.051	26.051	26.051	243.854		
	Cs	9.000	18.000	26.051	243.854		
Totale missione	Cp	65.333	54.903	54.903	532.376		
	Cs	48.282	46.852	54.903	532.376		
SOCCORSO CIVILE							
Protezione civile							
Economia e finanze							
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: - Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	18.076	18.076	18.076	72.304	2017	3
	Cs	18.076	18.076	18.076	72.304		

Legge di stabilità	Cp	18.076	18.076	18.076	72.304		
	Cs	18.076	18.076	18.076	72.304		
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, della legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile: - Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	24.273	24.273	24.273	145.638	2019	3
	Cs	24.273	24.273	24.273	145.638		
Legge di stabilità	Cp	24.273	24.273	24.273	145.638		
	Cs	24.273	24.273	24.273	145.638		
- Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	1.549	1.549	1.549	9.294	2019	3
	Cs	1.549	1.549	1.549	9.294		
Legge di stabilità	Cp	1.549	1.549	1.549	9.294		
	Cs	1.549	1.549	1.549	9.294		
- Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle							

regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	17.043	17.043	17.043	102.258	2019	3
	Cs	17.043	17.043	17.043	102.258		
Legge di stabilità	Cp	17.043	17.043	17.043	102.258		
	Cs	17.043	17.043	17.043	102.258		
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): - Art. 1, comma 203: Prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	58.500	58.500	58.500	351.000	2019	3
	Cs	58.500	58.500	58.500	351.000		
Legge di stabilità	Cp	58.500	58.500	58.500	351.000		
	Cs	58.500	58.500	58.500	351.000		
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, della legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:							

- Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	5.000	5.000	5.000	30.000	2019	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	30.000		
Legge di stabilità	Cp	5.000	5.000	5.000	30.000		
	Cs	5.000	5.000	5.000	30.000		
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria: - Art. 11-quaterdecies, comma 1: Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	2.000	2.000	2.000	16.000	2021	3
	Cs	2.000	2.000	2.000	16.000		
Legge di stabilità	Cp	2.000	2.000	2.000	16.000		
	Cs	2.000	2.000	2.000	16.000		
- Art. 11-quaterdecies, comma 1: Campionati mondiali di nuoto 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)							

Legislazione vigente	Cp	2.000	2.000	2.000	18.000	2022	3
	Cs	2.000	2.000	2.000	18.000		
Legge di stabilità	Cp	2.000	2.000	2.000	18.000		
	Cs	2.000	2.000	2.000	18.000		
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): - Art. 1, comma 100: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	26.000	26.000	26.000	182.000	2020	3
	Cs	26.000	26.000	26.000	182.000		
Legge di stabilità	Cp	26.000	26.000	26.000	182.000		
	Cs	26.000	26.000	26.000	182.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): - Art. 1, comma 1292: Campionati mondiali di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 (contributo quindicennale -scadenza 2022) Protezione civile							

(Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	3.000	3.000	3.000	25.500	2022	3
	Cs	3.000	3.000	3.000	25.500		
Legge di stabilità	Cp	3.000	3.000	3.000	25.500		
	Cs	3.000	3.000	3.000	25.500		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): - Art. 2, comma 113: Sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	22.600	22.600	22.600	138.200	2024	3
	Cs	22.600	22.600	22.600	138.200		
Legge di stabilità	Cp	22.600	22.600	22.600	138.200		
	Cs	22.600	22.600	22.600	138.200		
- Art. 2, comma 115: Interventi di ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7444)							
Legislazione vigente	Cp	5.000	5.000	5.000	20.000	2017	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	20.000		
Legge di stabilità	Cp	5.000	5.000	5.000	20.000		

	Cs	5.000	5.000	5.000	20.000		
- Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Molise e Puglia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	10.000	10.000	10.000	95.000	2022	3
	Cs	10.000	10.000	10.000	95.000		
Legge di stabilità	Cp	10.000	10.000	10.000	95.000		
	Cs	10.000	10.000	10.000	95.000		
- Art. 2, comma 263: Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	700	700	700	6.300	2022	3
	Cs	700	700	700	6.300		
Legge di stabilità	Cp	700	700	700	6.300		
	Cs	700	700	700	6.300		
- Art. 2, comma 271: Campionati mondiali di nuoto Roma 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	400	400	400	3.200	2021	3
	Cs	400	400	400	3.200		
Legge di stabilità	Cp	400	400	400	3.200		
	Cs	400	400	400	3.200		

Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile: - Art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 -cap. 7459)							
Legislazione vigente	Cp	145.100	195.600	195.600	384.700	2016	3
	Cs	145.100	195.600	195.600	384.700		
Legge di stabilità	Cp	145.100	195.600	195.600	384.700		
	Cs	145.100	195.600	195.600	384.700		
- Art. 14, comma 5: Interventi per la ricostruzione dell'Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7462)							
Legislazione vigente	Cp	350.000	30.000	-	-		3
	Cs	350.000	30.000	-	-		
Legge di stabilità	Cp	350.000	30.000	-	-		
	Cs	350.000	30.000	-	-		
Totale missione	Cp	691.241	421.741	391.741	1.599.394		
	Cs	691.241	421.741	391.741	1.599.394		

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione							
Politiche agricole alimentari e forestali							
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari e sostegno delle imprese agricole: - Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.5 - cap. 7439)							
Legislazione vigente	Cp	116.700	116.700	-	-		1
	Cs	116.700	116.700	-	-		
Legge di stabilità	Cp	116.700	116.700	-	-		
	Cs	116.700	116.700	-	-		
Totale missione	Cp	116.700	116.700	-	-		
	Cs	116.700	116.700	-	-		
COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE							
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà							

industriale							
Sviluppo economico							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): - Art. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7485/p)							
Legislazione vigente	Cp	75.000	75.000	75.000	675.000	2022	3
	Cs	75.000	75.000	75.000	675.000		
Legge di stabilità	Cp	75.000	75.000	75.000	675.000		
	Cs	75.000	75.000	75.000	675.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): - Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1° contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	320.000	2021	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	320.000		

Legge di stabilità	Cp	40.000	40.000	40.000	320.000		
	Cs	40.000	40.000	40.000	320.000		
- Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2° contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	360.000	2022	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	360.000		
Legge di stabilità	Cp	40.000	40.000	40.000	360.000		
	Cs	40.000	40.000	40.000	360.000		
- Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3° contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	400.000	2023	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	400.000		
Legge di stabilità	Cp	40.000	40.000	40.000	400.000		
	Cs	40.000	40.000	40.000	400.000		
- Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1° contributo							

quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	876	876	876	7.008	2021	3
	Cs	876	876	876	7.008		
Legge di stabilità	Cp	876	876	876	7.008		
	Cs	876	876	876	7.008		
- Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2° contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	11.233	11.233	11.233	101.094	2022	3
	Cs	11.233	11.233	11.233	101.094		
Legge di stabilità	Cp	11.233	11.233	11.233	101.094		
	Cs	11.233	11.233	11.233	101.094		
- Art. 1, comma 885: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	50.000	50.000	50.000	400.000	2021	3
	Cs	50.000	50.000	50.000	400.000		

Legge di stabilità	Cp	50.000	50.000	50.000	400.000		
	Cs	50.000	50.000	50.000	400.000		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): - Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (1° contributo quindicennale -scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	20.000	20.000	20.000	180.000	2022	3
	Cs	20.000	20.000	20.000	180.000		
Legge di stabilità	Cp	20.000	20.000	20.000	180.000		
	Cs	20.000	20.000	20.000	180.000		
- Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (2° contributo quindicennale -scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	25.000	25.000	25.000	250.000	2023	3
	Cs	25.000	25.000	25.000	250.000		
Legge di stabilità	Cp	25.000	25.000	25.000	250.000		
	Cs	25.000	25.000	25.000	250.000		
- Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (3°							

contributo quindicennale -scadenza 2024) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	25.000	25.000	25.000	275.000	2024	3
	Cs	25.000	25.000	25.000	275.000		
Legge di stabilità	Cp	25.000	25.000	25.000	275.000		
	Cs	25.000	25.000	25.000	275.000		
- Art. 2, comma 180: Interventi nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	1.100.000	1.100.000	-	-		3
	Cs	1.100.000	1.100.000	-	-		
Legge di stabilità	Cp	1.100.000	1.100.000	-	-		
	Cs	1.100.000	1.100.000				
- Art. 2, comma 181: Programmi navali (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7485/p)							
Legislazione vigente	Cp	375.000					
	Cs	375.000	-	-	-		
Legge di stabilità	Cp	375.000	-	-	-		
	Cs	375.000					
Decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009:							

<p>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario:</p> <p>- Art. 1-quinquies, comma 8: Fondo per la finanza d'impresa (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7450)</p>							
Legislazione vigente	Cp	270.000	536.310	-	-		1
	Cs	90.000	270.000				
Legge di stabilità	Cp	270.000	536.310				
	Cs	90.000	270.000				
<p>Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:</p> <p>- Art. 5, comma 1: Articolo 19 del Trattato: contributi per la realizzazione di sistemi di controllo elettronico da affidare a società italiane (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 -cap. 7331)</p>							
Legislazione vigente	Cp	57.700	-	-	-		
	Cs	57.700	-	-	-		

Legge di stabilità	Cp	57.700	-	-	-		
	Cs	57.700	-	-	-		
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione							
Sviluppo economico							
Decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010: Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi a sostegno della domanda di particolari settori: - Art. 4, comma 1-quinquies: Fondo finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 - cap. 7334)							
Legislazione	Cp	1.000	-	-	-		

vigente	Cs	350	-	-	-		
Legge di stabilità	Cp	1.000	-	-	-		
	Cs	350	-	-	-		
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno							
Economia e finanze							
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): - Art. 2, comma 373: Cancellazione del debito dei Paesi poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 - cap. 7182)							
Legislazione vigente	Cp	50.000	50.000	50.000	1.784.000	2049	3
	Cs	50.000	50.000	50.000		1.784.000	
Legge di stabilità	Cp	50.000	50.000	50.000		1.784.000	
	Cs	50.000	50.000	50.000		1.784.000	
- Art. 3, comma 33: Trasferimenti alle imprese (Settore n. 9) Mediocredito centrale -SIMEST SpA (8.2 - cap. 7298)							
Legislazione vigente	Cp	15.523	-	-	-		
	Cs	15.523	-	-	-		
Legge di stabilità	Cp	15.523	-	-		-	
	Cs	15.523					
Interventi di sostegno							

tramite il sistema della fiscalità							
Economia e finanze							
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): - Art. 1, comma 272: Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 - cap. 7809)							
Legislazione vigente	Cp	359.840	362.373	667.800	1.330.707		3
	Cs	359.840	362.373	667.800	1.330.707		
Legge di stabilità	Cp	359.840	362.373	667.800	1.330.707		
	Cs	359.840	362.373	667.800	1.330.707		
- Art. 1, comma 280: Credito d'imposta per spese per ricerca e innovazione (Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (8.3 - cap. 7811/p)							
Legislazione vigente	Cp	65.400	-	-	-		
	Cs	65.400	-	-	-		
Legge di stabilità	Cp	65.400	-	-	-		
	Cs	65.400	-	-	-		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							

- Art. 1, comma 70: Credito d'imposta per favorire la crescita delle aggregazioni professionali (Settore n. 27) Interventi diversi (8.3 - cap. 7796)							
Legislazione vigente	Cp	7.197	-	-	-		
	Cs	7.197	-	-	-		
Legge di stabilità	Cp	7.197	-	-	-		
	Cs	7.197	-	-	-		
- Art. 1, comma 228: Credito d'imposta per l'installazione di apparecchi di videosorveglianza (Settore n. 27) Interventi diversi (8.3 - cap. 7784)							
Legislazione vigente	Cp	5.215	-	-	-		
	Cs	5.215	-	-	-		
Legge di stabilità	Cp	5.215	-	-	-		
	Cs	5.215					
- Art. 1, comma 233: Credito d'imposta per i rivenditori di generi di monopolio (Settore n. 27) Interventi diversi (8.3 - cap. 7783)							
Legislazione vigente	Cp	2.608	-	-		-	
	Cs	2.608	-	-	-		
Legge di stabilità	Cp	2.608	-	-	-		
	Cs	2.608	-	-	-		
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la							

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): - Art. 2, comma 236: Credito d'imposta per attività di ricerca (Settore n. 27) Interventi diversi (8.3 - cap. 7811/p)							
Legislazione vigente	Cp	200.000	-	-	-		
	Cs	65.000	-	-	-		
Legge di stabilità	Cp	200.000	-	-	-		
	Cs	65.000	-	-	-		
Totale missione	Cp	2.836.592	2.375.792	1.044.909	6.082.809		
	Cs	2.520.942	2.109.482	1.044.909	6.082.809		

Legge e Prassi |
 Legge nazionale

Tabella E/2

Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale in conto capitale con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni - Parte 2

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2011

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Ann o terminale	Li mit e imp eg.
	(migliaia di euro)					
REGOLAZIONE DEI MERCATI						
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori						

Sviluppo economico							
Legge n. 99 del 2009: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia: - Art. 12, comma 4: Sistema fieristico nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1- cap. 7495)							
Legislazione vigente	C p	2.000	-	-	-		
	Cs	2.000	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	2.000	-	-	-		
	Cs	2.000	-	-	-		
Totale missione	C p	2.000	-	-	-		
	Cs	2.000	-	-	-		
DIRITTO ALLA MOBILITA'							
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 120 del 2010: Disposizioni in materia di sicurezza stradale: - Art. 56, comma 2: Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale (Settore n. 27) Interventi diversi (2.1 - cap. 7339)							
Legislazione vigente	C p	1.500	-	-	-		
	Cs	500	-	-	-		

Legge di stabilità	C p	1.500	-	-	-		
	Cs	500	-	-	-		
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo							
Infrastrutture e trasporti							
Decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, della legge n. 102 del 2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini: - Art. 4-ter, comma 3: Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa ENAV (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.3 - cap. 7741)							
Legislazione vigente	C p	21.100	21.100	-	-		3
	Cs	21.100	21.100	-	-		
Legge di stabilità	C p	21.100	21.100				
	Cs	21.100	21.100				
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale							
Infrastrutture e trasporti							
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: - Art. 63, comma 12: Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (Settore n. 11) Interventi							

nel settore dei trasporti (2.7 - cap. 7254)							
Legislazione vigente	C p	37.588	-	-	-		
	Cs	37.588	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	37.588	-	-	-		
	Cs	37.588					
Sostegno allo sviluppo del trasporto							
Economia e finanze							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): - Art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7122)							
Legislazione vigente	C p	2.086.028	2.100.716	2.100.716	2.015.404	2014	3
	Cs	2.086.028	2.100.716	2.100.716	2.015.404		
Legge di stabilità	C p	2.086.028	2.100.716	2.100.716	2.015.404		
	Cs	2.086.028	2.100.716	2.100.716	2.015.404		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): - Art. 1, comma 964: Sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli (Settore n.							

11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7124/p)							
Legislazione vigente	C p	400.000	400.000	400.000	3.200.000	2021	3
	Cs	400.000	400.000	400.000	3.200.000		
Legge di stabilità	C p	400.000	400.000	400.000	3.200.000		
	Cs	400.000	400.000	400.000	3.200.000		
- Art. 1, comma 975: Sistema alta velocità/alta capacità (1° contributo quindicennale - scadenza 2020) (Settore n. 11). Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7124/p)							
Legislazione vigente	C p	100.000	100.000	100.000	700.000	2020	3
	Cs	100.000	100.000	100.000	700.000		
Legge di stabilità	C p	100.000	100.000	100.000	700.000		
	Cs	100.000	100.000	100.000	700.000		
- Art. 1, comma 975: Rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (2° contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7124/p)							
Legislazione vigente	C p	100.000	100.000	100.000	800.000	2021	3
	Cs	100.000	100.000	100.000	800.000		
Legge di stabilità	C p	100.000	100.000	100.000	800.000		
	Cs	100.000	100.000	100.000	800.000		

Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): - Art. 2, comma 204: Partecipazione dell'ANAS Spa al capitale della società Stretto di Messina (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7372)							
Legislazione vigente	C p	-	423.000	-	-		
	Cs	-	140.000	-	-		
Legge di stabilità	C p	-	423.000	-	-		
	Cs	-	140.000	-	-		
Totale missione	C p	2.746.21 6	3.144.81 6	2.700.71 6	6.715.40 4		
	Cs	2.745.21 6	2.861.81 6	2.700.71 6	6.715.40 4		
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA							
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese EAAP: - Art. 1: Contributo ventennale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 - cap. 7156)							
Legislazione vigente	C p	15.494	15.494	15.494	77.469	2018	1
	Cs	15.494	15.494	15.494		77.4	

						69	
Legge di stabilità	C p	15.494	15.494	15.494		77.4 69	
	Cs	15.494	15.494	15.494		77.4 69	
Opere pubbliche e infrastrutture							
Economia e finanze							
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria giudiziaria, sanitaria, di servizio (10.1 - cap. 7464/p)							
Legislazione vigente	C p	226.022	512.320	-	-		3
	Cs	75.000	250.000	-	-		
Legge di stabilità	C p	226.022	512.320	-	-		
	Cs	75.000	250.000	-	-		
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): - Art. 2, comma 250: Fondo da ripartire per il rifinanziamento di interventi urgenti e indifferibili (Interventi vari) (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (10.1 - cap. 7464/p)							
Legislazione vigente	C p	10.000	20.000	-	-		3

	Cs	3.000	10.000	-	-		
Legge di stabilità	Cp	10.000	20.000	-	-		
	Cs	3.000	10.000	-	-		
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): - Art. 1, comma 78: Rifinanziamento della legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutture (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	181.837	181.837	181.837	1.454.692	2021	3
	Cs	181.837	181.837	181.837	1.454.692		
Legge di stabilità	Cp	181.837	181.837	181.837	1.454.692		
	Cs	181.837	181.837	181.837	1.454.692		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): - Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (1° contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 27) Interventi diversi							

(1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	C p	88.750	88.750	88.750	710.000	2021	3
	Cs	88.750	88.750	88.750	710.000		
Legge di stabilità	C p	88.750	88.750	88.750	710.000		
	Cs	88.750	88.750	88.750	710.000		
- Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (2° contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	C p	94.150	94.150	94.150	847.350	2022	3
	Cs	94.150	94.150	94.150	847.350		
Legge di stabilità	C p	94.150	94.150	94.150	847.350		
	Cs	94.150	94.150	94.150	847.350		
- Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (3° contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	C p	95.650	95.650	95.650	956.500	2023	3
	Cs	95.650	95.650	95.650	956.500		
Legge di stabilità	C p	95.650	95.650	95.650	956.500		
	Cs	95.650	95.650	95.650	956.500		
Legge n. 244 del 2007:							

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
- Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 - legge obiettivo (1° contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	C p	91.612	91.612	91.612	824.508	2022	3
	Cs	91.612	91.612	91.612	824.508		
Legge di stabilità	C p	91.612	91.612	91.612	824.508		
	Cs	91.612	91.612	91.612	824.508		
- Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 - legge obiettivo (2° contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	C p	91.612	91.612	91.612	916.120	2023	3
	Cs	91.612	91.612	91.612	916.120		
Legge di stabilità	C p	91.612	91.612	91.612	916.120		
	Cs	91.612	91.612	91.612	916.120		
- Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 - legge obiettivo (3° contributo quindicennale - scadenza 2024) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	C	96.612	96.612	96.612	1.062.73	2024	3

	p				2		
	Cs	96.612	96.612	96.612	1.062.732		
Legge di stabilità	Cp	96.612	96.612	96.612	1.062.732		
	Cs	96.612	96.612	96.612	1.062.732		
- Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7188/p)							
Legislazione vigente	Cp	1.211	1.211	1.211	10.901	2022	3
	Cs	1.211	1.211	1.211	10.901		
Legge di stabilità	Cp	1.211	1.211	1.211	10.901		
	Cs	1.211	1.211	1.211	10.901		
- Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7188/p)							
Legislazione vigente	Cp	225	225	225	2.025	2022	3
	Cs	225	225	225	2.025		
Legge di stabilità	Cp	225	225	225	2.025		
	Cs	225	225	225	2.025		
- Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap.							

7188/p)							
Legislazione vigente	C p	64	64	64	574	2022	3
	Cs	64	64	64	574		
Legge di stabilità	C p	64	64	64	574		
	Cs	64	64	64	574		
- Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7187)							
Legislazione vigente	C p	1.000	1.000	1.000	9.000	2022	3
	Cs	1.000	1.000	1.000	9.000		
Legge di stabilità	C p	1.000	1.000	1.000	9.000		
	Cs	1.000	1.000	1.000	9.000		
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: - Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.7 - cap. 7695)							
Legislazione vigente	C p	59.000	223.000	564.000	565.000	2015	3
	Cs	59.000	223.000	564.000	565.000		

Legge di stabilità	C p	59.000	223.000	564.000	565.000		
	Cs	59.000	223.000	564.000	565.000		
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale: - Art. 21, comma 1: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (1° contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	C p	60.000	60.000	60.000	600.000	2023	3
	Cs	60.000	60.000	60.000	600.000		
Legge di stabilità	C p	60.000	60.000	60.000	600.000		
	Cs	60.000	60.000	60.000	600.000		
- Art. 21, comma 1: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (2° contributo quindicennale - scadenza 2024) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	C p	150.000	150.000	150.000	1.650.000	2024	3
	Cs	150.000	150.000	150.000	1.650.000		
Legge di stabilità	C p	150.000	150.000	150.000	1.650.000		
	Cs	150.000	150.000	150.000	1.650.000		

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali							
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7483)							
Legislazione vigente	C p	10.329	10.329	10.329	30.987		
	Cs	10.329	10.329	10.329	30.987	2016	3
Legge di stabilità	C p	10.329	10.329	10.329	30.987		
	Cs	10.329	10.329	10.329	30.987		
- Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7484)							
Legislazione vigente	C p	10.329	10.329	10.329	30.987	2016	3
	Cs	10.329	10.329	10.329	30.987		
Legge di stabilità	C p	10.329	10.329	10.329	30.987		
	Cs	10.329	10.329	10.329	30.987		
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali (Settore n. 16)							

Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 -cap. 7485)							
Legislazione vigente	C p	38.734	38.734	51.646	206.583	2017	3
	Cs	38.734	38.734	51.646	206.583		
Legge di stabilità	C p	38.734	38.734	51.646	206.583		
	Cs	38.734	38.734	51.646	206.583		
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):							
- Art. 1, comma 452: Interventi strutturali per la viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7481)							
Legislazione vigente	C p	5.000	5.000	5.000	13.406	2016	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	13.406		
Legge di stabilità	C p	5.000	5.000	5.000	13.406		
	Cs	5.000	5.000	5.000	13.406		
Totale missione	C p	1.327.63 1	1.787.92 9	1.609.52 1	9.968.83 4		
	Cs	1.169.60 9	1.515.60 9	1.609.52 1	9.968.83 4		
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO							
Sostegno							

all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy							
Sviluppo economico							
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): - Art. 1, comma 936: Realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy (Settore n. 27) Interventi diversi (4.2 - cap. 7481)							
Legislazione vigente	C p	8.527	-	-	-		
	Cs	8.527	-	-	-		
Rifinanziamento	C p	1.000	2.000	-	-		
	Cs	1.000	2.000	-	-		
Legge di stabilità	C p	9.527	2.000	-	-		
	Cs	9.527	2.000	-	-		
Totale missione	C p	9.527	2.000	-	-		
	Cs	9.527	2.000	-	-		
RICERCA E INNOVAZIONE							
Ricerca scientifica e tecnologica applicata							
Istruzione, università e ricerca							
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale							

dello Stato (legge finanziaria 2003): - Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (3.2 - capp. 7308, 7320)							
Legislazione vigente	C p	90.000	-	-	-		3
	Cs	90.000	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	90.000	-	-	-		
	Cs	90.000	-	-	-		
Ricerca scientifica e tecnologica di base							
Istruzione, università e ricerca							
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): - Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (3.3 - cap. 7245)							
Legislazione vigente	C p	41.070	-	-	-		3
	Cs	41.070	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	41.070	-	-	-		
	Cs	41.070	-	-	-		
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria							

2010): - Art. 2, comma 44: Contributo a favore del CNR e dell'ENEA per lo sviluppo del tessuto produttivo nel Sud (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (3.3 - cap. 7237)							
Legislazione vigente	C p	13.500	18.000	-	-		3
	Cs	4.500	10.500	-	-		
Legge di stabilità	C p	13.500	18.000	-	-		
	Cs	4.500	10.500	-	-		
Totale missione	C p	144.570	18.000	-	-		
	Cs	135.570	10.500	-	-		
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche							
Ambiente e tutela del territorio e del mare							
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): - Art. 2, comma 323: Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 - cap. 7510)							

Legislazione vigente	C p	10.430	10.430	10.430	10.430 [*]		
	Cs	10.430	10.430	10.430	10.430		
Rifinanziamento	C p	500	500	-	-		
	Cs	500	500	-	-		
Legge di stabilità	C p	10.930	10.930	10.430	10.430 [*]		
	Cs	10.930	10.930	10.430	10.430		
- Art. 2, comma 327: Stipula di accordi di programma per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 - cap. 8534)							
Legislazione vigente	C p	5.215	-	-			
	Cs	5.215	-	-			
Rifinanziamento	C p	500	500	-			
	Cs	500	500	-			
Legge di stabilità	C p	5.715	500	-			
	Cs	5.715	500	-			
Totale missione	C p	16.645	11.430	10.430		10.430	
	Cs	16.645	11.430	10.430		10.430	
CASA E ASSETTO URBANISTICO							
Edilizia abitativa e politiche							

territoriali							
Economia e finanze							
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile: - Art. 3, comma 1: Contributi anche sotto forma di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 - cap. 7817)							
Legislazione vigente	C p	177.000	265.500	265.500	2.369.000	2032	3
	Cs	177.000	265.500	265.500	2.369.000		
Legge di stabilità	C p	177.000	265.500	265.500	2.369.000		
	Cs	177.000	265.500	265.500	2.369.000		
Totale missione	C p	177.000	265.500	265.500	2.369.000		
	Cs	177.000	265.500	265.500	2.369.000		
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
Protezione sociale per particolari categorie							
Economia e finanze							
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di							

amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008: Art. 4, comma 5: Indennizzo - ai titolari di beni in Libia (Settore n. 27) Interventi diversi (17.1 - cap. 7258)							
Legislazione vigente	C p	50.000	-	-	-		
	Cs	50.000	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	50.000	-	-	-		
	Cs	50.000	-	-	-		
Totale missione	C p	50.000	-	-	-		
	Cs	50.000	-	-	-		
POLITICHE PER IL LAVORO							
Politiche attive e passive del lavoro							
Lavoro e politiche sociali							
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - Art. 1, comma 7: Fondo sociale per occupazione e formazione (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 - cap. 7206)							
Legislazione vigente	C p	8.000	-	-	-		
	Cs	8.000	-	-	-		
Legge di stabilità	C	8.000	-	-	-		

	p						
	Cs	8.000	-	-	-		
Totale missione	C p	8.000	-	-	-		
	Cs	8.000	-	-	-		
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE							
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate							
Sviluppo economico							
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): - Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 - cap. 8425)							
Legislazione vigente	C p	8.073.71 7	4.137.51 6	9.900.00 0	22.805.2 24	2015	3
	Cs	4.600.00 0	4.137.51 6	7.700.00 0	22.805.2 24		
RIMODULAZIONE	C p	1.000.00 0	3.000.00 0	4.000.00 0	- 8.000.00 0		
	Cs	1.000.00 0	3.000.00 0	4.000.00 0	- 8.000.00 0		
Legge di stabilità	C p	9.073.71 7	7.137.51 6	13.900.0 00	14.805.2 24		
	Cs	5.600.00	7.137.51	11.700.0	14.805.2		

		0	6	00	24		
Totale missione	C p	9.073.71 7	7.137.51 6	13.900.0 00	14.805.2 24		
	Cs	5.600.00 0	7.137.51 6	11.700.0 00	14.805.2 24		
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali							
Economia e finanze							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, comma 93) e decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009 (art. 3-bis, comma 3): Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 - capp. 7849, 7850)							
Legislazione vigente	C p	40.092	40.092	40.092	400.923	2023	3
	Cs	40.092	40.092	40.092	400.923		
Legge di stabilità	C p	40.092	40.092	40.092	400.923		
	Cs	40.092	40.092	40.092	400.923		
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte							

Economia e finanze							
Decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica: - Art. 39, comma 4-ter. Zone franche urbane nella regione Abruzzo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 - cap. 7816)							
Legislazione vigente	C p	15.000	15.000	15.000	-		3
	Cs	5.000	10.000	15.000	-		
Legge di stabilità	C p	15.000	15.000	15.000	-		
	Cs	5.000	10.000	15.000	-		
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio							
Economia e finanze							
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): - Art. 2, comma 197: Adeguamento dei sistemi informativi per il cedolino unico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7460/p)							
Legislazione vigente	C p	400	-	-	-		
	Cs	150	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	400	-	-	-		

	Cs	150	-	-	-		
Legge n. 196 del 2009: Legge di contabilità e finanza pubblica: - Art. 43, comma 1: Adeguamento dei sistemi informativi (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7460/p)							
Legislazione vigente	Cp	2.250	2.250	-	-		3
	Cs	750	1.500	-	-		
Legge di stabilità	Cp	2.250	2.250	-	-		
	Cs	750	1.500	-	-		
Totale missione	Cp	57.742	57.342	55.092	400.923		
	Cs	45.992	51.592	55.092	400.923		
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche							
Economia e finanze							
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 -							

cap. 7335)							
Legislazione vigente	C p	32.817	32.817	32.817	196.902	2019	3
	Cs	32.817	32.817	32.817	196.902		
Legge di stabilità	C p	32.817	32.817	32.817	196.902		
	Cs	32.817	32.817	32.817	196.902		
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): - Art. 2, comma 197: Adeguamento dei sistemi informativi per il cedolino unico (Settore n. 27) Interventi diversi (24.4 - cap. 7020)							
Legislazione vigente	C p	11.600	-	-	-		
	Cs	3.550	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	11.600	-	-	-		
	Cs	3.550	-	-	-		
Totale missione	C p	44.417	32.817	32.817	196.902		
	Cs	36.367	32.817	32.817	196.902		
Totale generale	C p	23.135.9 73	21.486.8 88	25.851.6 29	46.265.2 96		
	Cs	19.141.7 33	20.583.9 57	23.651.6 29	46.265.2 96		

[*] La spesa ha carattere permanente e l'importo per l'anno 2014 non viene cumulato con i quello per gli anni successivi.